

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 10 APRILE 1984

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33»
(523)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
DE SABBATA (PCI)	8
GASPARI, ministro per la funzione pubblica ..	4, 5, 6 e <i>passim</i>
PAVAN (DC)	5, 6, 8
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione ...	2, 3, 4 e <i>passim</i>
TARAMELLI (PCI)	2, 3, 6 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 18,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33» (523)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33».

Debbo far presente che la Commissione bilancio ha espresso parere negativo su tutti gli emendamenti presentati dai componenti della Commissione. Debbo inoltre far presente che, ove si insistesse nella votazione di questi emendamenti ed essi venissero approvati, la Commissione dovrebbe proseguire i propri lavori in sede referente.

Pregherei il relatore, prima di iniziare l'esame degli articoli, di informare la Commissione sulle preoccupazioni espresse su alcuni aspetti del provvedimento dai rappresentanti delle autonomie locali che abbiamo ascoltato in sede di Ufficio di presidenza allargato.

SAPORITO, relatore alla Commissione. I rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali ANCI, UPI e UNCEM, che abbiamo ascoltato oggi, in via informale, hanno fatto presente che innanzi tutto temono la estensione di questo modello di sistemazione dei giovani della legge n. 285 a futuri possibili provvedimenti. In secondo luogo, ritengono che il meccanismo che impone agli enti locali in senso lato (perchè non ci sono solo le regioni, le province e i comuni, ma anche tutte le altre forme di enti locali non territoriali, non primari, quali le aziende municipalizzate, i consorzi, le comunità montane, le unità sanitarie locali) la copertura automatica dei posti disponibili, per poi mettere gli altri in soprannumero, non risponda alle esigenze che l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM avevano fatto presenti al Governo.

Queste sono le due preoccupazioni di fondo; le associazioni non hanno indicato percentuali di modifica, ma chiaramente si volevano riferire a quanto fatto presente, con apposito documento, al Governo, al Ministero della funzione pubblica, da altre associazioni delle autonomie.

Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 4 del disegno di legge n. 523, essendo prevista la immissione nei ruoli delle aziende municipalizzate di giovani della legge n. 285 del 1977, correttamente, a mio giudizio, la CISPEL ha chiesto di essere udita nella formulazione della legge regionale così come sono udite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM.

TARAMELLI. Sarti ha detto anche un'altra cosa: di mettere in mobilità anche il personale per cui non vi è difficoltà.

PRESIDENTE. Questo è del tutto estraneo alla logica del provvedimento.

TARAMELLI. Ho solo voluto ricordare cosa ha detto Sarti per completezza. Penso poi che non sia possibile per le aziende municipalizzate mettere in mobilità queste persone.

PRESIDENTE. A questo punto chiedo al relatore che ha dato queste indicazioni se ritiene, per l'aspetto che riguarda questa legge, di avanzare qualche emendamento.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Mi permetto di formulare un emendamento per quanto riguarda i non idonei.

PRESIDENTE. Parlavo dei problemi riguardanti le autonomie.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. All'articolo 4, intendo presentare un emendamento che aggiunga anche la CISPEL alle associazioni regionali ascoltate per quel che riguarda questa legge.

PRESIDENTE. Il relatore presenta allora un emendamento aggiuntivo, del quale terremo conto quando esamineremo l'articolo 4, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole «associazioni regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM», le parole «e CISPEL», naturalmente togliendo «ed» prima di UNCEM e mettendo una virgola al suo posto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

I posti disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'articolo 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-*ter* della predetta legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle Amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneità.

I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità che deve essere certificato dall'Amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parità di merito, da quelli di cui all'articolo 5 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalità di svolgimento del medesimo, nonchè la composizione delle commissioni saranno determinati, per ciascuna Amministrazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente.

I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati dalle singole Amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante pubblico

concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale. La riserva di cui all'articolo 26-*quinquies*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che le Amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere i seguenti commi:

«I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, per l'attuazione del progetto-contratto relativo alla Scuola superiore della Pubblica amministrazione continuano a prestare servizio presso la Scuola stessa, nelle more dell'emanazione di nuove norme per la sua ristrutturazione e riordinamento.

Alle procedure connesse all'espletamento degli esami di idoneità di cui all'articolo 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, provvede la direzione della Scuola superiore della Pubblica amministrazione; agli esami stessi sono ammessi i giovani di cui al precedente comma che hanno a tempo debito presentato domanda e non hanno ancora sostenuto gli esami di idoneità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

La commissione esaminatrice è nominata, in osservanza delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica su designazione del comitato direttivo della Scuola superiore della Pubblica amministrazione».

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Volevo chiedere al Ministro una informazione. So che tutto il personale della Scuola superiore della pubblica amministrazione non è di ruolo nella scuola stessa. Abbiamo discusso in occasione dell'esame di tanti disegni di legge, per esempio sulla dirigenza, sul personale della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Ora se compiamo questa operazione proposta con l'emendamento del Governo, l'unico personale, ai sensi della legge n. 285 del 1977, che diventa di ruolo nella Scuola superiore della pubblica amministrazione, è questo. Non si provvede alla riforma dell'organico della scuola e si immettono in ruolo, per primi, alcuni giovani della legge n. 285 del 1977, senza aver affrontato il tema del corpo docente e del personale amministrativo. Non sono contrario all'emendamento, però debbo far presente che c'è da anni l'aspettativa di giovani comandati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia come assistenti sia come amministrativi, di vedersi inquadrati nel ruolo organico.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Uno dei provvedimenti da adottare riguarda la riforma della Scuola superiore della pubblica amministrazione in cui prevediamo gli organici, la stabilizzazione, il ruolo, eccetera. È uno degli impegni richiamati dal documento presentato pochi minuti fa e che ho detto di accettare integralmente.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Forse conviene stabilizzarli in seno al Dipartimento per la funzione pubblica.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Anche la Funzione pubblica ha tutto personale comandato.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Non c'è un organico nella Scuola superiore della pubblica amministrazione: come facciamo a mettere in servizio persone dove non esiste un organico? Non possono andare in soprannumero perchè non esiste il «numero»!

PRESIDENTE. *Ope legis*, e poi il Ministro si propone di presentare una proposta di organigramma.

PAVAN. Signor Ministro, con questa formulazione noi proroghiamo l'attuale situazione.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. La stabilizziamo.

PAVAN. ...mentre con tutto il rimanente testo, o perchè li immettiamo in ruolo, o perchè li immettiamo in soprannumero, ai fini economici garantiamo il nuovo trattamento economico perchè ci sono i ruoli. Con la norma in esame, proroghiamo lo *status* attuale senza apportare alcuna variazione, nemmeno nel trattamento economico, tanto è vero che proroghiamo il relativo contratto. Però usiamo, come si suol dire, due pesi e due misure: mentre per tutti gli altri, o in forza del ruolo o in forza del soprannumero, garantiamo un nuovo trattamento economico, per questi giovani si protrae una posizione di limbo, di attesa di una soluzione. Qualora si tratti di un periodo breve (un mese o due) di differenza di trattamento dichiaro di essere d'accordo; però se questa situazione - come spesso avviene - rimanesse invariata per molto tempo, esprimo la mia perplessità per tale disparità di trattamento economico.

PRESIDENTE. Ma forse questa è giustificata dalla mancanza di alcuni presupposti.

PAVAN. È giustificata soltanto dal fatto che da una parte esiste un ruolo, che invece manca nella Scuola superiore della pubblica amministrazione: e quindi manca un punto di riferimento. Allora non è più opportuno collocare questi giovani in un altro ruolo, magari in soprannumero presso un'altra amministrazione?

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Capisco perfettamente le perplessità e le obiezioni sia del relatore Saporito che del collega Pavan. D'altra parte ci troviamo di fronte ad una situazione particolare ed anomala: quella della Scuola superiore della pubblica amministrazione che non ha nè un organico, nè personale sufficiente. Tuttavia è stato assunto del personale, in applicazione della legge n. 285 del 1977, presso questa amministrazione, che costituisce addirittura l'ossatura funzionale di alcune sezioni, ad esempio a Reggio Calabria.

Naturalmente allo stato attuale delle cose, mancando un organico e dei ruoli, cosa si può fare? Non possiamo fare altro che stabilizzare la situazione. Quando ci sarà un organico - speriamo a breve scadenza - approveremo alcune norme transitorie per equiparare il trattamento economico, cioè per riconoscere quanto sarebbe spettato se questo personale avesse prestato servizio presso altre amministrazioni e fosse stato inquadrato come i colleghi con pari titolo. Tali norme transitorie, quindi, porranno rimedio alle diverse anomalie, come è sempre avvenuto per tutte le leggi che sin qui abbiamo varato, ma al momento l'unica cosa che possiamo fare è stabilizzare la situazione attuale.

D'altro canto in questo modo non si registra alcun dissenso da parte degli interessati, non si intralcia la funzionalità della Scuola superiore della pubblica amministrazione e si mantiene in atto una situazione che certamente non è normale, ma è reale. Peraltro, non bisogna dimenticare che il provvedimento in esame si inserisce nella difficile situazione che si è determinata.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. A questo punto si rende necessario ricorrere alla nostra preparazione giuridica in materia.

L'inserimento in un organico è possibile laddove esista un organico; dato che la Scuola superiore della pubblica amministrazione non ha un organico, l'unica cosa possibile è inserire questo personale nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, disponendo in seguito con legge il suo trasferimento alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'unica difficoltà è che gli esami di idoneità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri devono essere ancora svolti, ma con l'assegnazione per legge di questo personale alla Scuola superiore della pubblica amministrazione non si compie alcuna forzatura di ordine giuridico.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Dovremmo ritoccare gli organici della proprietà letteraria, altrimenti questa amministrazione potrebbe rivendicare per sé questo personale, che invece è destinato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con tutta una serie di situazioni particolari.

Si rischia, invece di correggerla, di rendere più complicata la situazione, mentre qui si vuole emanare una semplice norma di stabilizzazione che lascia invariato lo *status* attuale, ovviamente con uno svantaggio per questi giovani rispetto al personale già inquadrato. Tuttavia occorre considerare anche il personale non inquadrato, quello in soprannumero che rimane, per così dire, in «parcheggio», anche se speriamo per poco tempo.

PAVAN. Si tratta però di due «parcheggi» diversi.

TARAMELLI. Signor Presidente, nelle note illustrative dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge in esame si afferma che «per mancanza di specifici ruoli di personale presso questa ultima istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 1980, furono indetti gli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere direttiva ed esecutiva del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e

scientifici. Detti esami, però, non sono stati ancora espletati per la concomitante esigenza di entrambe le istituzioni di disporre delle predette unità». Se ho ben capito, si risolverebbe così il problema sollevato dal relatore Saporito.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. È certo che questi giovani furono assegnati per l'espletamento dei concorsi all'Ufficio della proprietà letteraria in quanto dovevano essere assunti da un ente di Stato che avesse un proprio organico ed essere poi trasferiti alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Adesso si mira a rendere rigida questa situazione, perché l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica non ha mai attuato l'inquadramento di questi giovani per le ragioni che ha ricordato prima il relatore Saporito.

Il ragionamento seguito dall'Ufficio della proprietà letteraria è stato il seguente: se un certo personale viene assunto e copre dei posti vacanti di un organico, non deve essere trasferito presso altre amministrazioni. Quindi, nell'ipotesi che questi giovani siano inquadrati nell'organico dell'Ufficio della proprietà letteraria, questa li tratterrebbe presso di sé e non li cedrebbe alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale, a sua volta, non potrebbe coprire le esigenze di personale per Caserta, per Reggio Calabria e per Bologna.

PRESIDENTE. Per questo si suggerisce il trasferimento *ope legis* di questi giovani presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Potrebbe essere la soluzione migliore, ma temo che si aggrovigli la situazione ancora di più.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, propongo di sospendere i lavori per qualche minuto, onde permettere al Ministro di assumere le necessarie informazioni.

I lavori sono sospesi alle ore 19,05 e vengono ripresi alle ore 19,50.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. A proposito della materia che forma l'oggetto dell'emendamento del Governo all'articolo 1, vorrei presentare un emendamento tendente ad aggiungere al testo del disegno di legge, dopo l'articolo 3, un articolo del seguente tenore: «Espletate le operazioni di cui agli articoli precedenti, i giovani assunti per l'attuazione del progetto-contratto relativo alla Scuola superiore della pubblica amministrazione continuano a prestare servizio presso la Scuola stessa fino all'approvazione delle nuove norme di riordino e di ristrutturazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

Preannuncio inoltre la presentazione di un emendamento riguardante i non idonei.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dall'onorevole ministro Gaspari se ritiene, come il relatore, che questi emendamenti non pongano dei problemi di copertura.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Credo che non si ponga un problema di copertura.

PAVAN. Signor Presidente, penso che a questo punto sarebbe opportuno trasferire il dibattito dalla sede deliberante a quella referente, per agevolare l'andamento del dibattito.

TARAMELLI. Signor Presidente, considerata l'ora tarda e tenuto conto che dobbiamo prendere parte ad altri lavori, propongo di differire il dibattito sul disegno di legge.

DE SABBATA. Sono d'accordo con il collega Taramelli di rinviare l'esame degli articoli di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, per dar modo a tutti gli onorevoli Commissari di approfondire l'esame del testo, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO